

Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ  
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953 n. 1113, come modificato ed integrato dal D.P.R. 6 agosto 1981 n. 485, in materia di comunicazioni e trasporti;
- Visto il D.Lgs 11 settembre 2000 n. 296 *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana*, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre 1953 n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti;
- Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42 e ss.mm.ii., recepito dall'art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci”, pubblicata nella G.U.R.S. 16 gennaio 2015, n. 3, S.O. n. 2, come modificato dall'art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis), L.R. 7 maggio 2015, n.9;
- Visto il Decreto Presidenziale n. 9 del 5.4.2022, “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13 comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
- Visto il D.P. Reg. n. 2759 del 18 giugno 2020, in esecuzione della delibera n. 251 del 14 giugno 2020 con il quale è stato conferito a decorrere dal 16 giugno 2020 al Dott. Fulvio Bellomo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti e che con nota prot. n. 26507 del 18 giugno 2020, lo stesso ha comunicato di aver continuato a prestare servizio senza soluzione di continuità;
- Visto il DDG 1603 del 14/06/2022, con il quale il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, ha conferito alla dott.ssa Dorotea Maria Piazza l'incarico di dirigente della struttura Servizio 1 – Autotrasporto Persone – Trasporto Regionale Aereo e Marittimo, conferendo i poteri derivanti dall'art. 8, della legge regionale 10/2000, nonché la gestione dei capitoli di pertinenza della struttura
- Visto l'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, concernente disposizioni sul riassetto organizzativo e funzionale del Trasporto Pubblico Locale;
- Visto l'art. 53 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, concernente norme modificative in materia di Trasporto Pubblico Locale - T.P.L.;
- Vista la legge regionale 21 agosto 2007, n. 19, recante disposizioni in materia di T.P.L.;
- Visto il Contratto di Affidamento Provvisorio dei servizi extraurbani regionali di trasporto pubblico locale in autobus **Rep. n.218** del 05 ottobre 2007, della durata di 36 mesi, stipulato tra l'Amministrazione regionale e l'impresa **Zuccalà Giovanni S.r.l.**, con sede in **Pietraperzia (EN), Via Enna, n. 6 – C.F./partita I.V.A. 01183900867 - CIG 28327245CA**, e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.D.G. n. 632 del 10 agosto 2009, pubblicato nella G.U.R.S. n. 38 del 14 agosto 2009, con il quale è stata prorogata di cinque anni la data di scadenza dei Contratti di Affidamento Provvisorio stipulati ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

- Visto l'atto di "Rimodulazione del programma di esercizio di cui ai rapporti di affidamento provvisorio dei servizi extraurbani di trasporto pubblico locale in autobus già in concessione regionale", **Rep. n. 11299 del 10 febbraio 2016**, stipulato ai sensi del D.D.G. n. 2310 del 7 ottobre 2015 tra la Regione Siciliana e la citata impresa, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 2017 la scadenza del rapporto di cui al precedente Contratto di Affidamento Provvisorio **Rep. n. 218** del 05 ottobre 2007, nonché, a far data dal 1° gennaio 2016, il nuovo corrispettivo contrattuale e il nuovo programma di esercizio;
- Visto il D.D.S. n. 571/S1 del 06 aprile 2016, vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, con il quale è stato approvato il citato Atto di Rimodulazione;
- Visto l'art. 15 della legge regionale 9 maggio 2017 n. 8 concernente la "proroga dei contratti di servizio pubblico locale";
- Visto il DDG n. 3000 del 30 novembre 2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 13 della legge regionale 19 luglio 2019 n. 13 con il quale è stata disposta la ulteriore proroga di 36 mesi dei contratti di affidamento di cui all'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19;
- Vista la pre informativa di gara per l'affidamento mediante procedura di gara aperta dei servizi di trasporto pubblico locale a carattere extraurbano, pubblicata nella Gazzetta Europea 2020/S 248-618879 del 21/12/2020, nel cui ambito sono stati ricompresi, e riorganizzati, anche i servizi di trasporto pubblico oggetto dell'affidamento provvisorio in favore della sopra menzionata impresa;
- Vista la direttiva assessoriale n. 827 del 27/1/2021 in esito alla quale si è dato luogo all'applicazione dell'art. 92, c.4 ter del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito con L.24 aprile 2020 n. 27, ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico extraurbano, ivi incluso il contratto di servizio avanti richiamato, disponendone in via negoziale la proroga sino alla data del 30 aprile 2022;
- Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 16 dell'11.2.2021, pubblicata in GU 1^ Serie Speciale n. 7 del 17.2.2021 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 17 della sopra citata legge regionale 19 luglio 2019 n. 13,
- Considerato che la Corte dei Conti, con delibera n. 113/2022/GEST del 15 giugno 2022, in occasione del giudizio di parifica del bilancio regionale per l'anno 2020, attesa la nullità della proroga dei contratti di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale eseguita in forza del citato art. 13 della L.r. 13/2019 dichiarato incostituzionale, ha dichiarato le relative prestazioni erogate dai vettori sine titulo, contestando altresì l'applicazione dell'art. 92 comma 4-ter, del D.L.17 marzo 2020, n. 18, effettuata dal Dipartimento, ritenendo queste ultime indennizzabili ai sensi dell'art. 2041 CC;
- Considerato che ai sensi del citato art. 2041 CC l'indennità riconoscibile per le prestazioni dei servizi rese sine titulo opera nei limiti della diminuzione patrimoniale subita per l'erogazione delle prestazioni effettivamente eseguite, con esclusione di quanto sarebbe stato percepito dalla impresa a titolo di profitto (utile di impresa), con conseguente recupero delle somme eccedenti detto importo già eventualmente erogate.
- Considerato che, in esecuzione dei precedenti titoli negoziali, seppur invalidi, la impresa ha reso servizi di trasporto pubblico extraurbano a far data dal 3 dicembre 2019 e sino alla data di entrata in vigore del nuovo regime di imposizione di Obblighi di Servizio Pubblico ai sensi dell'art. 5, c.5. del Reg. CE n. 1370/2007,
- Considerato anche che nel periodo intercorso, antecedente alla deliberazione n.113/2022/ GEST della Corte dei Conti, questa amministrazione ha proceduto ad effettuare erogazioni finanziarie periodiche a titolo di *corrispettivo* per le prestazioni dei servizi di trasporto rese, ad esclusione dei saldi relativi alle annualità 2020 e 2021, pari al 4% dell'importo contrattuale annuale dapprima previsto,
- Visto l'atto di costituzione in mora prot. n. 44615 del 1 agosto 2022 con il quale è stato richiesto

- anche alla impresa avanti citata la restituzione delle somme eccedenti l'indennizzo ex art. 2041 CC, in corso di quantificazione, riconoscibile per i servizi resi e sono stati altresì interrotti i termini di prescrizione ai fini restitutori,
- Vista **la fattura n. 02RS/22** del 8/08/2022 di € **34.810,39** (comprensiva di I.V.A. 10%) presentata dalla società **Zuccalà Giovanni S.r.l.** al fine della liquidazione delle prestazioni dalla stessa effettuate nel periodo 1 aprile/30 giugno 2022 sine titulo, attesa la invalidità del rapporto contrattuale impropriamente prorogato a sensi delle normative avanti richiamate,
- Considerata la necessità del rigoroso accertamento della entità dell'indennizzo complessivo da riconoscersi all'impresa ai sensi dell'art. 2041 CC a far data dal 3.12.2019 e per tutto il periodo di svolgimento de facto dei servizi di trasporto, al netto dell'utile di impresa, in base alla produzione di idonea rendicontazione dei costi di produzione sostenuti esclusivamente in relazione ai servizi di trasporto pubblico effettivamente realizzati, asseverata da dichiarazione di conformità dell'organo interno di revisione contabile, nella quale dovranno esposte tutte le entrate relative a detti servizi, ivi comprese quelle straordinarie connesse all'emergenza Covid 19, anche ai fini dell'azione restitutoria da attivarsi, come già richiesta con l'atto di costituzione in mora n. 44615/2022,
- Considerato che l'Autorità di Regolazione dei Trasporti con delibera n. 65/2020 ha determinato per il settore del trasporto pubblico su strada per il periodo 12 marzo 2020-12 marzo 2021 il valore dell'utile di impresa WACC nominale pre-tax pari al 6,15%, mentre il WACC reale pari al 5,31%,
- Considerato che l'Autorità di Regolazione dei Trasporti con delibera n. 33/2021 ha determinato per il settore del trasporto pubblico su strada per il periodo 12 marzo 2021-12 marzo 2022 il valore dell'utile di impresa WACC nominale pre-tax pari al 5,76%, mentre il WACC reale pari al 5,23%,
- Considerato che l'Autorità di Regolazione dei Trasporti con delibera n. 35/2022 ha determinato per il settore del trasporto pubblico su strada per il periodo 12 marzo 2022-12 marzo 2023 il valore dell'utile di impresa WACC nominale pre-tax pari al 5,52%, mentre il WACC reale pari al 3,96%,
- Considerato che, in relazione all'affidamento dei servizi, effettuato giusta la proroga invalida avanti citata, non era stato ancora corrisposto alla impresa le quote dei saldi, pari al 4% del corrispettivo annuo previsto, per le annualità 2020 e 2021,
- Ritenuto, inoltre, che l'impresa avanti citata ha reso altresì de facto i servizi di trasporto pubblico anche per il periodo successivo al 30 giugno 2022 e sino alla data di imposizione degli obblighi di servizio pubblico ex art. 5, c.5, del Reg. 1370/2007, suscettibili anch'essi di indennizzo ex art 2041 CC,
- Considerato che, ai sensi dell'art. 1, c 2 bis, della l. n. 241/1990, i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e buona fede, e che il mancato pagamento tout court delle spese affrontate dall'impresa per la realizzazione sine titulo dei servizi di trasporto di pubblica utilità nel periodo 1aprile /30 giugno 2022, espone la azienda al rischio di decozione economica,
- Considerato pertanto, nelle more della acquisizione della rendicontazione contabile dei costi inerenti i servizi tutti effettivamente resi de facto dalla impresa a far data dal 3 dicembre 2019, occorrente per la quantificazione dell'indennizzo complessivo da riconoscersi, al netto dell'utile di impresa e nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'impresa, di poter procedere a liquidare a titolo di indennizzo ex art. 2041 CC in via cautelativa unicamente quota parte dell'importo imponibile della fattura **n. 02RS/22** del 8/08/2022 emessa dalla impresa per i servizi resi de facto nel periodo 1 aprile /30 giugno 2022, limitatamente al 90% del citato importo, trovando l'Amministrazione idonea garanzia, a tutela degli interessi restitutori, nell'accantonamento del restante 10% dell'importo imponibile e nelle somme relative ai saldi del 4% non erogati con riferimento a servizi resi negli anni 2020 e 2021, nonché nell'indennizzo da erogarsi per i servizi de facto resi successivamente al 30 giugno 2022;

- Visto il **D.D.G. n. 2403/S1** del 26/08/2022, registrato il al n. 2396 del 09/09/2022 , di impegno (assunto con **n. 910/2022**), e liquidazione della somma di € 34.810,39( I.V.A. ompresa al 10%), sul capitolo 476521 C.F. U.1.03.02.15.001, esercizio finanziario 2022, in favore della società **Zuccalà Giovanni S.r.l.**, con sede in Pietraperzia (EN), Via Enna, n. 6 – C.F./partita I.V.A. 01183900867 - CIG 28327245CA. , a titolo di indennizzo ex art. 2041CC., per i servizi di trasporto pubblico locale resi de facto nel periodo 1 aprile - 30 giugno 2022, a titolo di indennizzo ex art. 2041 CC;
- Considerato che l'importo del corrispettivo netto annuo non supera il limite di € 150.000,00 così come previsto dal D.L.vo 6 settembre 2011 n.159, modificato ed integrato dai Decreti Legislativi n. 218 del 15 novembre 2012 e n. 153 del 13 ottobre 2014, non è soggetto sottoposto a verifica;
- Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva( **D.U.R.C.**) prot. INAIL n. 32246108 del 22/07/2022 con scadenza 19/11/2022, attestante la regolarità contributiva della società **Zuccalà Giovanni S.r.l.** ;
- Visto l'**Identificativo Univoco Richiesta** n. 20220000325477 del 26/09/2022 rilasciato da Agenzia delle Entrate-Agente della Riscossione, ai sensi dell'art.4 bis del D.P.R. n.602/73, attestante lo stato di non inadempienza della società **Zuccalà Giovanni S.r.l.**
- Ritenuto conseguentemente, di dover procedere al pagamento sul capitolo 476521 - codice finanziario U.1.03.02.15.001- in favore della società **Zuccalà Giovanni S.r.l.**, con sede in **Pietraperzia (EN), Via Enna, n. 6 – C.F./partita I.V.A. 01183900867 - CIG 28327245CA**, dell'importo di € **28.481,23**, pari al 90% dell'importo imponibile di cui alla fattura **n. 02RS/22** del 08/08/2022 di € 34.810,39 (comprensiva di I.V.A.) da essa emessa per i servizi di trasporto pubblico locale resi de facto nel periodo 1 aprile - 30 giugno 2022, a titolo di indennizzo ex art. 2041 CC, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione alla ripetizione delle eventuali maggiori somme complessivamente erogate a far data dal 3 dicembre 2019, quali risultanti dalla documentazione contabile da prodursi, come richiesta con precedente atto di diffida e messa in mora prot. 44615 del 1 agosto 2022,
- Vista la Delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020 “Snellimento dell'attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali – Atto di indirizzo”;
- Vista la Circolare n. 13 del 28 settembre 2020, inerente “Direttive in tema di controlli amministrativo-contabili” e in particolare la semplificazione riguardante la documentazione giustificativa dei provvedimenti di spesa che dovrà essere sostituita da una dichiarazione contenente l'elenco dettagliato della documentazione prevista dall'art. 9 del D.lgs. n. 123/2011;
- Visto l'art. 9 della l.r. n. 9 del 15 aprile 2021 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale;
- Vista la Circolare n. 11 del 1 luglio 2021 della Ragioneria Generale della Regione concernente il citato art. 9 della l.r. n. 9/2021;
- Vista la Legge Regionale 25 maggio 2022 n. 13 di stabilità regionale per il triennio 2022/2024;
- Vista la Legge Regionale 25 maggio 2022 n. 14 Bilancio di previsione 2022/2024 della Regione Siciliana,

Tutto ciò premesso e considerato

## D E C R E T A

- Art.1** Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ed in presenza dell'obbligazione giuridicamente vincolante, è autorizzato a valere sull'impegno n. 910-2022 assunto con *DDG n. 2403/S1 del 08/0/2022*, il pagamento della somma complessiva di € **31.329,35** ( I.V.A. compresa al 10%), pari al **90%** dell'importo

di cui alla **fattura n. 02RS/22** del 08/08/2022 di € 34.810,39 (I.V.A. compresa al 10%), in favore della società **Zuccalà Giovanni S.r.l.**, con sede in **Pietraperzia (EN), Via Enna, n. 6 – C.F./partita I.V.A. 01183900867 - CIG 28327245CA** per i servizi di trasporto pubblico locale resi de facto nel periodo 1 aprile - 30 giugno 2022, a titolo di indennizzo ex art. 2041 CC, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione alla ripetizione delle eventuali maggiori somme complessivamente erogate a far data dal 3 dicembre 2019;

**Art. 2**

Al pagamento dell'importo di cui all'art. 1 si provvederà, secondo le seguenti modalità:

- a) l'importo imponibile di **€ 28.481,23** sarà erogato in favore della società **Zuccalà Giovanni S.r.l.**, con sede in **Pietraperzia (EN), Via Enna, n. 6 – C.F./partita I.V.A. 01183900867 - CIG 28327245CA**, con mandato collettivo ad essa intestato mediante accredito sul c/c bancario **codice IBAN omissis**
- b) l'importo di **€ 2.848,12** quale I.V.A. 10%, sarà erogato in favore della Regione siciliana, C.F. 80012000826 - esercizio finanziario 2022, e versato ai sensi dell'art. 8 della Circolare della Ragioneria Centrale n. 9 /2015, come modificato con Circolare n. 21/2015.

Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana e sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 9/2021.

Palermo, li 26.09.2022

IL DIRIGENTE GENERALE  
f.to DOTT. F. BELLOMO

Il Dirigente del Servizio 1  
Dora Piazza

L'Istruttore Direttivo  
Carmelo Mantaci